

**Allegato 1 alla Delibera 166 del 29/7/2021  
Proposta di revisione del Decreto Ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019**

**DECRETO AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE, ACCREDITAMENTO INIZIALE E  
PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO**

**PREMESSE A CURA DEL MINISTERO**

**DECRETA**

**Art. 1  
(Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai fini dell'autovalutazione, dell'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche.
2. Definizioni:
  - a. AccredITamento iniziale: si intende l'autorizzazione ad istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione dei docenti e della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria di cui agli allegati A, B e D.
  - b. AccredITamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti di cui alla lettera a), del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui agli Allegati C ed E.
  - c. Valutazione periodica: si intende la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla lettera b), l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica, della ricerca in coerenza con gli standard e le Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG) e tenuto conto degli obiettivi della programmazione triennale del Ministero, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E.
  - d. Sede: si intende l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Università collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell'Università.
  - e. Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
3. La concessione, il diniego ovvero la revoca dell'accREDITamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell'ANVUR, fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente decreto, per i quali l'Ateneo è tenuto alla soppressione del corso senza la necessità di formale provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.

**Art. 2  
(AccREDITamento iniziale delle sedi)**

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 1 e dall'allegato 4, punto C, del DM n. 289/2021 relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione 2021-2023, non si dà luogo all'accREDITamento di nuove sedi universitarie se non:

- a. a seguito di processi di fusione tra Atenei già accreditati. In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della L. n. 240/2010;
- b. in correlazione all'istituzione di una nuova sede decentrata da parte di Atenei già accreditati. La relativa proposta da parte dell'Ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accreditare nella nuova sede. L'accREDITAMENTO delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO dei relativi corsi di cui all'allegato A e C, nonché il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall'allegato B. Il mancato accREDITAMENTO iniziale di uno o più dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l'accREDITAMENTO della stessa.

### **Art. 3 (AccREDITAMENTO periodico delle sedi)**

1. L'accREDITAMENTO periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale di cui all'allegato B e quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) tenuto altresì conto di quanto di seguito indicato:
  - a. analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (di seguito NUV) e delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità delle attività dell'Ateneo;
  - b. valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca e della Terza Missione/Impatto sociale dei Dipartimenti (di seguito SUA-RD/TM);
  - c. indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all'art. 6 del presente Decreto e risultati conseguiti in relazione agli obiettivi della programmazione triennale ai sensi dell'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.
2. La durata dell'accREDITAMENTO periodico della sede di cui al comma 1 può essere ridotta in relazione alle criticità emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'art. 5.
3. L'accREDITAMENTO periodico proposto dall'ANVUR è graduato come descritto nella tabella seguente, tenendo conto sia dei processi di assicurazione della qualità che dei risultati, secondo quanto previsto dagli Allegati C ed E.

<b>ESITO</b>	<b>DURATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<i>AccREDITAMENTO pienamente soddisfacente</i> <b>Almeno il 75% dei punti di attenzione di sede con valutazione "Pienamente soddisfacente"</b>	<i>5 anni</i>	accREDITAMENTO periodico di validità quinquennale con verifica intermedia dei Corsi di Studio alla fine del terzo anno.
<i>AccREDITAMENTO soddisfacente</i> <b>Almeno il 50% dei punti di attenzione di sede con valutazione "Soddisfacente" o "Pienamente soddisfacente"</b>	<i>5 anni</i>	accREDITAMENTO periodico di validità quinquennale con verifica intermedia dell'Ateneo e dei Corsi di Studio alla fine del terzo anno.

<b>ESITO</b>	<b>DURATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<p><i>Accreditamento condizionato</i></p> <p><b>Tra il 25% e il 50% dei punti di attenzione di sede con valutazione “Soddisfacente” o “Pienamente soddisfacente” e non più del 50% con valutazione “Non soddisfacente”</b></p>	<p><i>1, 2 anni</i></p>	<p>accreditamento temporalmente vincolato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta l'estensione del periodo di accreditamento per ulteriori 4 o 3 anni;</li> <li>• in caso di mancato superamento delle riserve segnalate entro il termine stabilito al momento della valutazione, comporta, in relazione alla gravità di tali riserve, la ulteriore conferma del giudizio condizionato, ovvero la soppressione della sede.</li> <li>• In ogni caso lo stato di “accreditamento condizionato” non può durare per più di 4 anni, pena la proposta di soppressione della sede.</li> </ul>
<p><i>Non accreditamento</i></p> <p><b>Almeno il 50% dei punti di attenzione di sede con valutazione “Non soddisfacente”</b></p>		<p>soppressione della sede</p>

4. L'accREDITamento periodico della sede comporta l'accREDITamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.
5. In caso di offerta formativa che preveda piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 2, per una quota superiore a un quarto dei corsi di studio, il giudizio per la sede è di “accreditamento condizionato”.

#### **Art. 4** **(AccREDITamento iniziale corsi di studio)**

1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università previo accREDITamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 aprile antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di:
  - parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico;
  - verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti di cui all'allegato A (ovvero, della coerenza, adeguatezza e sostenibilità del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo comma 2) e all'allegato C (Ambito D).
2. Nell'allegato D sono riportate le aree disciplinari di afferenza delle classi dei corsi di studio con le relative numerosità di riferimento ai fini della definizione degli standard minimi della docenza necessaria e sono indicate per ciascuna classe le modalità di erogazione del corso secondo le tipologie riportate nell'allegato 4 al DM n. 289/2021: convenzionale (a); mista (b); prevalentemente a distanza (c); integralmente a distanza (d).
3. L'accREDITamento di nuovi corsi di studio può essere concesso anche a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza secondo quanto previsto dall'Allegato A e che si completi

entro la durata normale del corso assicurando una presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare; tale piano deve essere approvato dagli organi di governo e valutato positivamente dal NUV. In questo caso, o anche qualora siano già presenti piani di raggiungimento per corsi accreditati negli anni precedenti, l'accREDITamento e l'istituzione di nuovi corsi può essere proposto nel limite massimo del 2% dell'offerta formativa già accreditata e in regola con i requisiti di docenza, nonché, per le Università statali, a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:

<b>Corsi attivi a.a. x</b>	<b>Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)</b>
1 – 50	+1
51 – 100	+2
101 – 150	+3
151-200	+4
Oltre 200	+5

Non si può in ogni caso disporre l'accREDITamento di ulteriori corsi di studio in caso di sussistenza di piani di raggiungimento per oltre un quarto dei corsi di studio accreditati o in caso di giudizio di accREDITamento periodico condizionato dell'Ateneo.

4. I corsi di studio di nuova istituzione e accreditati devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del DM di accREDITamento, pena la decadenza automatica dello stesso. È altresì prevista la decadenza automatica dell'accREDITamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.
5. Per gli anni successivi a quelli dell'accREDITamento iniziale, l'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica positiva da parte dell'ANVUR entro il 30 novembre dell'a.a. antecedente a quello di attivazione del possesso dei requisiti della docenza di riferimento richiesti nell'anno accademico in corso di svolgimento o del rispetto dell'eventuale piano di raggiungimento dei requisiti di docenza. I dati necessari per la verifica devono essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.
6. L'accREDITamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 5, ivi compreso quello dei piani di raggiungimento sia positivo, e, in caso contrario, decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti indicate nell'allegato D, l'accREDITamento del corso e la possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un massimo di un anno accademico, senza la necessità di sottoscrivere i piani di raggiungimento di cui al comma 3 e incorrere nelle conseguenze ivi indicate, al fine di consentire l'adozione e l'attuazione di altre misure idonee al superamento delle carenze di docenza.
7. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il CUN. In caso di modifiche dell'ordinamento ritenute sostanziali, ovvero che possano incidere sui presupposti dell'accREDITamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero può trasmettere il corso all'ANVUR per l'acquisizione del relativo parere.

#### **Art. 5 (AccREDITamento periodico dei corsi di studio)**

1. Tutti i corsi di studio attivi delle Università che hanno ottenuto l'accREDITamento periodico, sono sottoposti con periodicità almeno triennale a valutazione da parte dell'ANVUR. L'accREDITamento periodico dei corsi di studio di nuova istituzione viene allineato all'accREDITamento periodico dei

restanti corsi di studio dell'Ateneo. L'accREDITAMENTO periodico dei corsi può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero.

2. L'accREDITAMENTO periodico dei corsi di studio della stessa Università viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale e quelli di cui all'allegato C, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all'allegato E. La verifica di tali requisiti viene effettuata da parte dell'ANVUR, anche sulla base dell'attività di monitoraggio e valutazione dei NUV.
3. In caso di esito positivo della valutazione da parte dell'ANVUR, la durata dell'accREDITAMENTO periodico dei corsi è automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accREDITAMENTO periodico della sede. In caso di criticità riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'ANVUR dispone una valutazione approfondita del corso:
  - in caso di esito positivo, la durata dell'accREDITAMENTO viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accREDITAMENTO della sede;
  - in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accREDITAMENTO e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.
4. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi attivi in una sede dimostri rilevanti criticità per una parte rilevante degli stessi, il Ministero, su proposta dell'ANVUR, può altresì richiedere l'anticipo della visita di accREDITAMENTO periodico della sede.

#### **Art. 6** **(Valutazione periodica)**

1. La verifica dell'efficienza e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e i risultati conseguiti vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, in coerenza con gli standard e le Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG) e tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università.
2. I risultati della valutazione periodica degli Atenei da parte dell'ANVUR, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, sono utilizzati ai fini dell'accREDITAMENTO periodico delle sedi e dei corsi di cui agli art. 3 e 5 del presente decreto.

#### **Art. 7** **(Flessibilità dell'offerta formativa e corsi di laurea ad orientamento professionale)**

1. In relazione a quanto previsto dall'allegato 4, punto B, del DM n. 289/2021 è data la possibilità di accREDITARE nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai Decreti delle classi di laurea e laurea magistrale nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:
  - a. il numero massimo di corsi di studio accREDITABILI complessivamente per ciascun Ateneo non può essere superiore al 20% dell'offerta formativa già accREDITATA;
  - b. sono esclusi
    - i. le lauree: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie;
    - ii. le lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e Sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia Industriale;

- iii. i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e la LMG/01 Giurisprudenza.
- c. gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:
  - i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un SSD tra quelli previsti dalle tabelle della classe;
  - ii. ai SSD presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili.
2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale nelle classi di cui al DM 16 marzo 2007 per anno accademico, in aggiunta al limite del 2% di cui all'art. 4, comma 5, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti.
  - b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 100 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
  - c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un triennio dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari al 60%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accREDITamento periodico del corso stesso. La suddetta percentuale si applica fino alla conclusione del ciclo iniziato nell'a.a. 2020/21. Successivamente, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%.
3. I corsi di laurea ad orientamento professionale di cui al d.m. n. 446/2020 possono essere istituiti in deroga al limite del 2% di cui all'art. 4, comma 3. I corsi sperimentali già attivati aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale sono trasformati e disattivati entro l'a.a. 2022/23.

**Art. 8**  
**(Banche dati di riferimento)**

1. Al fine di semplificare le procedure di valutazione e accREDITamento e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 del dpr 76/2010, l'ANVUR, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha accesso alle banche dati ministeriali e degli Atenei.
2. Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilità con le altre banche dati ministeriali, degli atenei e dell'ANVUR, contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accREDITamento, nonché alla definizione annuale dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio).
3. I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti, nel rispetto dell'art. 5, c. 3, del DPR 76/2010, su proposta dell'ANVUR, con apposito Decreto direttoriale entro .....

**Art. 9**  
**(Disposizioni finali e transitorie)**

1. Il presente decreto sostituisce il DM n. 6/2019 e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dalla definizione dell'offerta formativa dell'a.a. 2022/2023.
2. Per i corsi di studio accreditati entro l'a.a. 2021/2022 che non rispettano i requisiti minimi di docenza di cui al presente decreto, gli Atenei possono sottoscrivere piani di raggiungimento dei predetti requisiti secondo le modalità indicate dall'articolo 4 del presente decreto.
3. Fino alla entrata in vigore del regolamento adottato in attuazione dell'art. 19, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, il termine di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto per l'accredito iniziale dei corsi di studio resta stabilito al 15 giugno.
4. A decorrere dall'a.a. 2023/2024 i corsi di studio possono essere attivati esclusivamente con le modalità di erogazione previste dall'allegato D. I corsi di studio già attivi con modalità di erogazione diversa sono sottoposti a una nuova procedura di accreditamento entro il termine per la definizione dell'offerta formativa per l'a.a. 2023/2024, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 4, lett. A), del DM n. 289 del 25 marzo 2021 relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale 2021-2023.

## ALLEGATO A - REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO

### a) Trasparenza

Ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale, è verificata nella banca dati SUA – CdS la corretta compilazione di tutti i campi in essa previsti secondo lo schema e i termini stabiliti nel decreto di cui all'articolo 8, comma 3, rispettivamente per la Sezione "Amministrazione" e la Sezione "Qualità".

### b) Requisiti di Docenza

Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi di studio, si fa riferimento ai seguenti numeri minimi dei docenti di riferimento calcolati con riferimento al quadro Didattica erogata della SUA nell'anno accademico in corso di svolgimento per i corsi già accREDITATI che hanno completato almeno un ciclo completo di studi e tenuto conto del quadro della Didattica programmata per gli eventuali corsi di nuova istituzione.

#### 1. Corsi con modalità di erogazione convenzionale o mista

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)
Laurea	9	6
Laurea magistrale	6	4
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	15	10
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	18	12

Nel caso di piani di raggiungimento della docenza si applica la tabella di cui sotto, dove le numerosità di docenza per ciascun anno di corso sono da considerare come minime

CORSI	N. docenti	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
Laurea	9	3	6	9			
Laurea magistrale	6	3	6				
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	15	3	6	9	12	15	
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	18	3	6	9	12	15	18

#### 2. Corsi in Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato, Corsi in Scienze della Difesa e Sicurezza (L/DS, LM/DS) e gli altri corsi attivati in convenzione con le Forze armate

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)
Laurea	5	3
Laurea magistrale	4	2

Nel caso di piani di raggiungimento della docenza si applica la tabella di cui sotto, dove le numerosità di docenza per ciascun anno di corso sono da considerare come minime

CORSI	N. docenti	1° anno	2° anno	3° anno
Laurea	5	2	4	5
Laurea magistrale	4	2	4	



**3. Corsi delle Professioni sanitarie, Corsi di laurea a orientamento professionale (compresi quelli sperimentali di cui all'art. 7, c. 2 e quelli delle nuove classi L-P01, L-P02, L-P03), Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali**

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)	Figure specialistiche aggiuntive*
Laurea	4	2	5
Laurea magistrale	3	1	3
Laurea magistrale a ciclo unico	10	5	5

\* con il termine figure specialistiche di settore si fa riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall'ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti, di tirocinio, e laboratoriali. Le qualificazioni specifiche di riferimento sono riportate al successivo punto iv) e possono essere eventualmente aggiornate dal Ministero su proposta dell'ANVUR.

I docenti delle classi L-P01, L-P02, L-P03 possono essere utilizzati anche per le attività di cui all'art. 3, comma 2, del d.m. n. 446/2020.

Nel caso di piani di raggiungimento della docenza si applica la tabella di cui sotto, dove le numerosità di docenza per ciascun anno di corso sono da considerare come minime

CORSI	N. docenti	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Laurea	4	2	3	4		
Laurea magistrale	3	2	3			
Laurea magistrale a ciclo unico	10	2	4	6	8	10

**a. (IPOTESI ALTERNATIVA SOLO PER LE PROFESSIONI SANITARIE) Corsi (L, LM) Professioni sanitarie**

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)	Figure specialistiche aggiuntive*
Laurea	5	2	4
Laurea magistrale	4	1	2

Nel caso di piani di raggiungimento della docenza si applica la tabella di cui sotto, dove le numerosità di docenza per ciascun anno di corso sono da considerare come minime

CORSI	N. docenti	1° anno	2° anno	3° anno
Laurea	5	2	4	5
Laurea magistrale	4	2	4	

**4. Corsi di studio con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza (riff. tipologie c) e d) dell'allegato 3 del DM n. 289/2021)**

CORSI	N. docenti	di cui professori a tempo indet. (almeno)	TUTOR
Laurea	7	3	3 di cui almeno 2 disciplinari
Laurea magistrale	5	2	2 di cui almeno 1 disciplinare
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	12	5	5 di cui almeno 3 disciplinari

Nel caso di piani di raggiungimento della docenza si applica la tabella di cui sotto, dove le numerosità di docenza per ciascun anno di corso sono da considerare come minime

CORSI	N. docenti	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Laurea	7	3	5	7		
Laurea magistrale	5	3	5			
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	12	3	6	8	10	12

Nel caso di corsi di studio di nuova attivazione, gli eventuali piani di raggiungimento della docenza devono essere completi della Delibera del Consiglio di amministrazione con l'indicazione, per ogni anno, almeno del numero di professori e ricercatori che saranno assunti e del Settore Concorsuale di inquadramento; tale delibera deve altresì contenere l'impegno ad avviare le procedure concorsuali programmate per il primo anno entro 45 giorni dall'eventuale accreditamento del corso di studi con presa di servizio dei docenti entro il 31 dicembre del primo anno accademico.

Le numerosità di docenti, delle figure specialistiche aggiuntive e dei tutor dei corsi a distanza sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell'allegato D. Per il computo del "numero di studenti" si fa riferimento:

- per i corsi a numero programmato a livello nazionale o locale, al valore del contingente di studenti iscrivibili al primo anno attribuito agli atenei;
- per i corsi già accreditati, che hanno completato almeno un ciclo di studi, erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce la verifica ex post della docenza (Ad esempio: ai fini della definizione dell'Offerta Formativa a.a. 2022/2023 si verificano i requisiti della docenza di riferimento nell'a.a. 2021/2022 rispetto al valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2019/2020 e quelli degli iscritti al primo anno nell'a.a. 2020/2021);
- per i corsi già accreditati erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente;
- per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accreditamento, e per i corsi che ancora non hanno completato un ciclo di studi alle numerosità massime riportate nell'allegato D.

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'allegato D, il numero di docenti di riferimento ( $D_r$ ) e quello delle figure specialistiche aggiuntive, viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula, aumentando in proporzione il numero dei professori a tempo indeterminato.

$$D_{tot} = D_r \times (1 + W)$$

$$W = 0 \quad \text{se n. studenti} \leq \text{numerosità massima}$$

$$W = \left( \frac{\text{n. studenti}}{\text{numerosità massima}} - 1 \right) \quad \text{se n. studenti} > \text{numerosità massima}$$

$D_{tot}$  = numero di docenti di riferimento necessari

$D_r$  = numero di docenti di riferimento

Nel caso in cui il numero di studenti superi le numerosità massime di cui all'allegato D, il numero dei tutor di riferimento (Tr) dei corsi integralmente o prevalentemente a distanza (Tr) viene incrementato in misura proporzionale al superamento di tali soglie, in base alla seguente formula:

$$T_{tot} = Tr \times (1 + 0,75 \cdot W)$$

$$W = 0 \quad \text{se n. studenti} \leq \text{numerosità massima}$$

$$W = \left( \frac{\text{n. studenti}}{\text{numerosità massima}} - 1 \right) \quad \text{se n. studenti} > \text{numerosità massima}$$

$T_{tot}$  = numero di tutor di riferimento necessari

$Tr$  = numero di tutor di riferimento

In tale incremento, dovrà essere approssimativamente mantenuta la quota di tutor disciplinari prevista nelle tabelle di cui al punto b).

### **Caratteristiche dei docenti di riferimento e dei tutor per i corsi a distanza:**

#### ***i. Peso***

Ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo corso di studio. Può essere conteggiato 1 sola volta o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 corsi di studio con peso pari a 0,5 per ciascun corso di studio.

#### ***ii. Tipologia***

Nell'ambito dei docenti di riferimento sono conteggiati:

- a. Professori a tempo indeterminato, Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10;
- b. Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge 240/10, inclusi docenti appartenenti a università straniere;
- c. Professori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 12 della Legge 230/05, con incarichi di durata triennale;
- d. Docenti in convenzione con gli Enti pubblici di Ricerca ai sensi dell'art.3, comma 1 del DM 24786 del 27 novembre 2012 che possono essere assimilati esclusivamente ai Ricercatori universitari.

I docenti di cui alle lettere b), c) e d) possono contribuire ai requisiti di docenza nel limite di 1/3 del totale dei docenti di riferimento. Per i corsi di studio internazionali per i quali è previsto il rilascio del titolo doppio o congiunto per tutti gli studenti iscritti, possono contribuire ai requisiti di docenza fino al limite di 1/2 i docenti appartenenti a università straniere (di cui alla lettera b) o contrattualizzati ai sensi dell'art. 23, c.3 della Legge 240/2010).

#### ***iii. Copertura dei settori scientifico-disciplinari***

Ai fini del rispetto dei requisiti di docenza, almeno il 50% dei docenti di riferimento deve afferire a settori scientifico disciplinari di base o caratterizzanti.

Il Settore Scientifico Disciplinare di afferenza di ogni docente deve essere lo stesso dell'attività didattica di cui è responsabile.

Nel caso di docenti reclutati con esclusivo riferimento al settore concorsuale, è fatto obbligo all'ateneo, ai fini della verifica dei requisiti di docenza, di indicare il settore scientifico disciplinare coerente con il profilo scientifico.

Quando i SSD da MAT/01 a MAT/09 e da FIS/01 a FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi di Laurea docenti appartenenti a SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi SSD.

Sono considerati come indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche i SSD da FIS/01 a FIS/08 quando questi siano anche solo parzialmente presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea.

#### ***iv. Figure specialistiche aggiuntive e Tutor per i corsi a distanza***

Ai soggetti compresi tra le figure specialistiche aggiuntive per i Corsi di laurea e laurea magistrale delle Professioni sanitarie, Corsi di laurea a orientamento professionale (ex art. 7, c.2 del presente decreto e nelle classi L-P01, L-P02, L-P03), Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali sono assegnati contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010. Tali figure sono riconducibili a:

- a. Professioni sanitarie: dirigenti ospedalieri o professionisti iscritti all'albo degli ordini professionali di riferimento.
- b. Corsi di laurea a orientamento professionale: quadri e dirigenti di istituzioni pubbliche e aziende private e professionisti iscritti all'albo degli ordini professionali di riferimento del corso.
- c. Corsi di Scienze della Formazione Primaria: docenti a tempo indeterminato presso la Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione con almeno cinque anni di ruolo; dirigenti scolastici in servizio.
- d. Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali: restauratori dei Beni Culturali individuati ai sensi dell'art 182 del Codice dei Beni Culturali e successive modifiche e tutti i soggetti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali abilitante ai sensi del d.lgs. 42/2004 (classe LMR/02) o titoli di studio equiparati; docenti a tempo indeterminato delle Istituzioni AFAM riconosciute e di altre istituzioni di alta formazione autorizzate afferenti agli ambiti artistico disciplinari di riferimento.

I Tutor di riferimento per i corsi a distanza sono riconducibili a:

- a. tutor disciplinari, che svolgono la loro attività nelle classi virtuali;
- b. tutor dei corsi di studio, con funzioni di orientamento e monitoraggio;
- c. tutor tecnici, con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere).

I tutor di riferimento devono possedere almeno un titolo di studio universitario. Nel caso di tutor disciplinari si richiede per i corsi di laurea, la laurea magistrale, per i corsi di laurea magistrale, il titolo di Master universitario di II livello o, alternativamente, l'ammissione al dottorato di ricerca. Per i tutor disciplinari e dei corsi di studio, i titoli devono essere coerenti con i SSD delle attività formative di base o caratterizzanti del corso a cui partecipano. Per ciascun tutor (appartenenti a tutte le categorie) deve essere riportato nella scheda SUA-CdS il curriculum vitae e gli eventuali titoli scientifici.

### **c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio**

Al fine di limitare l'eccessiva parcellizzazione delle attività didattiche delle Università statali e non statali, gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, vengono organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera dell'organo competente a livello di Ateneo. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

La suddetta possibilità è concessa nelle classi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina Veterinaria e nelle classi relative alle Professioni sanitarie, dove sono presenti insegnamenti di base e caratterizzanti con un numero di CFU inferiori a 5-6. Analogamente tale possibilità viene prevista anche nei casi in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DDMM 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel DI 2 marzo 2011, siano inferiori a 5-6 CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso, nonché per i corsi di studio internazionali delle tipologie a e c della tabella di cui alla successiva lettera f).

### **d) Risorse strutturali**

I *requisiti di struttura* comprendono le strutture messe a disposizione dei singoli Corsi di Studio (aule, laboratori, ecc.) o di Corsi di Studio afferenti a medesime strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo quali biblioteche, aule studio, ecc.).

La disponibilità effettiva dei requisiti strutturali e la loro funzionalità, dichiarate nelle SUA-CdS, verranno puntualmente verificate durante le visite in loco, anche in relazione alle specificità dei Corsi di Studio (L, LM, LMCU), al numero degli iscritti e alla strutturazione dei Corsi di Studio.

### **e) Requisiti per l'Assicurazione di Qualità dei corsi di studio**

Deve essere documentata la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità per tutti i corsi di studio di ciascuna sede, organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR e capace di produrre i documenti da esse previsti con particolare riferimento alla rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, alla compilazione annuale della scheda unica dei corsi di studio (SUA-CdS) e alla redazione del Rapporto di riesame.

### **f) Corsi di studio a carattere internazionale**

Per corsi di studio a carattere internazionale, si fa riferimento alle seguenti tipologie:

**SU QUESTA PARTE SI RINVIA ALLE DEFINIZIONE CHE VORRÀ INDICARE IL MINISTERO TENENDO CONTO DEGLI INDIRIZZI DI SEMPLIFICAZIONE RICHIAMATI DAL DM DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE**

## **ALLEGATO B - REQUISITI DI ACCREDITAMENTO INIZIALE DELLE SEDI**

### **a) Trasparenza**

Ai fini dell'accREDITamento iniziale, è verificata nella banca dati SUA – CdS la completezza delle seguenti informazioni:

- denominazione e organizzazione generale;
- dati amministrativi relativi al processo di accREDITamento;
- servizi generali, per l'orientamento il tutorato e il collocamento nel mercato del lavoro degli studenti;
- sostegno economico e ulteriori servizi per il diritto allo studio;
- mobilità internazionale;
- dati relativi alle carriere degli studenti (ANS), al personale, alle strutture, al bilancio dell'Ateneo.

Ai fini dell'accREDITamento iniziale, è altresì verificata, per ciascuno dei Dipartimenti della sede, la completezza nella banca dati SUA RD delle seguenti informazioni:

- obiettivi, risorse umane e strumentali e gestione dei Dipartimenti dell'Ateneo;
- risultati della ricerca in termini di produzione scientifica, internazionalizzazione, bandi competitivi e riconoscimenti scientifici;
- attività di terza missione.

### **b) Sostenibilità**

Per tutti gli Atenei, comprese le sedi decentrate, va verificata:

- Piena sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica;
- Presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti coerenti con le esigenze specifiche delle tipologie di corsi attivati, comprese le attività di tutorato;
- Documentata, significativa e adeguata attività (almeno) quinquennale di ricerca di livello anche internazionale. Nuove sedi decentrate possono essere accreditate soltanto previo accertamento della sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attività produttive del territorio.

### **c) Requisiti per l'Assicurazione di Qualità della Sede**

Deve essere documentata la presenza di un sistema di Assicurazione della Qualità, organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR.

## **ALLEGATO C – VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO**

Di seguito vengono indicati e descritti gli ambiti di valutazione che saranno declinati nelle Linee Guida ANVUR in specifici indicatori e punti di attenzione. Per ciascun punto di attenzione, affiancato da indicatori quantitativi di sistema e di ateneo, in modo da valutare sia i processi che i risultati, verrà espressa una valutazione qualitativa, declinata in punti di forza e aree di miglioramento, e articolata in fasce di valutazione (Pienamente soddisfacente; Soddisfacente; Parzialmente soddisfacente; Non soddisfacente).

### **A. STRATEGIA PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE**

In questo ambito si valuta la capacità degli Atenei di definire, formalizzare e realizzare, attraverso politiche e strategie, una propria visione, chiara, coerente, articolata e pubblica, della qualità della didattica, della ricerca, della terza missione e delle attività istituzionali e gestionali. L'attuazione delle politiche, delle strategie e degli obiettivi strategici deve essere assicurata attraverso l'implementazione di un sistema di Governance e di Assicurazione della Qualità (AQ), dotato di un efficace sistema di pianificazione, monitoraggio dei piani e dei risultati conseguiti e di modalità chiare e trasparenti per la revisione critica del suo funzionamento, attraverso il coinvolgimento delle diverse componenti dell'Ateneo, tenendo anche conto dei processi di autovalutazione e delle valutazioni esterne ricevute. Aspetto importante riguarda il coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse, interni ed esterni, in particolare modo degli studenti ai quali è necessario attribuire un ruolo attivo e partecipativo, a tutti i livelli, nelle decisioni degli organi di governo.

### **B. GESTIONE DELLE RISORSE**

In questo ambito si valuta la capacità degli Atenei di gestire le risorse materiali e immateriali a supporto delle politiche, delle strategie e dei relativi piani di attuazione. Gli Atenei devono dotarsi di un adeguato sistema di programmazione, reclutamento, qualificazione e sviluppo delle risorse umane, sia in riferimento al personale docente che al personale tecnico-amministrativo. Gli Atenei devono dimostrare la piena sostenibilità economico finanziaria delle attività svolte ed essere in possesso di un sistema di programmazione e gestione delle risorse finanziarie in grado di mantenerla nel tempo. Gli Atenei devono altresì dimostrare di possedere un adeguato sistema per la programmazione e gestione delle strutture, delle attrezzature, delle tecnologie, dei dati, delle informazioni e delle conoscenze per le attività di didattica, di ricerca, di terza missione e per i servizi.

### **C. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ**

In questo ambito si valutano i processi di Assicurazione della Qualità, in particolare la capacità dell'Ateneo di dotarsi di un sistema di autovalutazione dei corsi di studio e dei dipartimenti, attraverso attività di monitoraggio e riesame dei processi e dei risultati della didattica, della ricerca e della terza missione. Il sistema di Assicurazione della Qualità deve prevedere una attività di monitoraggio sulla sua efficacia che coinvolga tutti gli organi e le funzioni interessate, ai diversi livelli di responsabilità, e che prenda in esame le considerazioni critiche espresse dal Nucleo di valutazione al quale, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, è demandata la valutazione del sistema e dei processi di AQ della didattica, della ricerca e della terza missione.

### **D. QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI**

In questo ambito si valuta la capacità dell'Ateneo di avere una chiara visione complessiva della programmazione e dell'articolazione dell'offerta formativa, anche in relazione al contesto di riferimento nazionale e internazionale. Aspetti importanti riguardano: (i) la progettazione e l'aggiornamento dei corsi di studio, tenendo conto delle necessità di sviluppo espresse dalla società e dal contesto di riferimento anche in relazione agli obiettivi di internazionalizzazione e alle diverse modalità di erogazione della didattica (in presenza, a distanza o di tipo misto), (ii) lo sviluppo di un'offerta formativa dei Corsi di Studio coerente con la docenza e le risorse logistiche, infrastrutturali, didattiche e di ricerca possedute, (iii) l'attenzione dei Corsi di Studio agli studenti, attraverso la programmazione e l'attuazione di attività efficaci di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, di modalità chiare e trasparenti per l'ammissione

ai diversi corsi di studio, di gestione delle carriere e di tutoraggio. Si valuta anche il sistema di gestione delle risorse e dei servizi a supporto della didattica e degli studenti.

#### **E. QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE**

In questo ambito si valuta la capacità dell'Ateneo di avere una chiara visione complessiva delle modalità con le quali i Dipartimenti (o strutture analoghe) definiscono proprie linee strategiche, con particolare riferimento alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale, in coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo, si dotano di un sistema di pianificazione, monitoraggio e valutazione dei processi, dei risultati conseguiti e delle azioni di miglioramento. Si valutano anche la definizione e pubblicizzazione dei criteri di utilizzo delle risorse a livello dipartimentale coerentemente con il programma strategico del Dipartimento e con le linee di indirizzo dell'Ateneo. Si analizza anche il sistema di gestione delle risorse e dei servizi a supporto della ricerca e della terza missione.



## ALLEGATO D – NUMEROSITÀ DI RIFERIMENTO E MASSIME DI STUDENTI E RELATIVI RAGGRUPPAMENTI

La docenza minima necessaria indicata nell'allegato A è relativa alle numerosità standard di riferimento previste per ogni classe afferente alle 3 aree disciplinari individuate per il costo standard di formazione per studente in corso. È tuttavia consentito, prima dell'incremento della docenza minima necessaria, l'iscrizione di un maggior numero di studenti entro il limite delle numerosità massime appresso indicate.

### Corsi di laurea con modalità di erogazione convenzionale o mista

Area		N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento	
		N. di riferimento	N. max
Medico sanitaria	A	50	75
Scientifico - tecnologica	B1	75	100
	B2		180
Umanistico-sociale	C1	100	200
	C2	100	250
Professionalizzanti	P	75	100

### Corsi di laurea magistrale con modalità di erogazione convenzionale o mista

Area		N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento	
		N. di riferimento	N. max
Medico sanitaria	A	50	50
Scientifico-tecnologica	B1	65	65
	B2		80
Umanistico-sociale	C	80	100

### Corsi di laurea magistrale a ciclo unico con modalità di erogazione convenzionale o mista

Area		N. studenti iscritti al primo anno per accreditamento	
		N. di riferimento	N. max
Medico sanitaria	A	50	60
Scientifico-tecnologico	B	75	100
Umanistico-sociale	C	100	230

**CORSI DI LAUREA** *(per l'indicazione delle modalità di erogazione si rinvia alla scelta del MUR)*

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE	Modalità di erogazione
Medico –Sanitaria (A)	L/SNT1	Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica	
	L/SNT2	Professioni sanitarie della riabilitazione	
	L/SNT3	Professioni sanitarie tecniche	
	L/SNT4	Professioni sanitarie della prevenzione	
Scientifico tecnologico (B1)	L-2	Biotecnologie	
	L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali	
	L-26	Scienze e tecnologie alimentari	
	L-27	Scienze e tecnologie chimiche	
	L-30	Scienze e tecnologie fisiche	
	L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	
	L-34	Scienze geologiche	
	L-35	Scienze matematiche	
	L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali	
	L-41	Statistica	
	L-43	Diagnostica per la conservazione dei beni culturali	
	<b>L-Sc. Mat.</b>	<b>Scienze dei materiali</b>	
Scientifico tecnologico (B2)	L-13	Scienze biologiche	
	L-17	Scienze dell'architettura	
	L-21	Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale	
	L-22	Scienze delle attività motorie e sportive	
	L-23	Scienze e tecniche dell'edilizia	
	L-28	Scienze e tecnologie della navigazione	
	L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche	
	L-31	Scienze e tecnologie informatiche	
	L-4	Disegno industriale	
	L-7	Ingegneria civile e ambientale	
	L-8	Ingegneria dell'informazione	
	L-9	Ingegneria industriale	
Umanistico Sociale (C1)	L-1	Beni culturali	
	L-42	Storia	
	L-5	Filosofia	
	L-37	Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace	
	L-10	Lettere	
	L-39	Servizio sociale	
	L-14	Scienze dei servizi giuridici	
	L-15	Scienze del turismo	
	L-16	Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione	
	L-6	Geografia	
	L-33	Scienze economiche	
	L/DS	Scienze della difesa e della sicurezza	
	L/GASTR	Scienze, culture e politiche della gastronomia	
Umanistico sociale (C2)	L-11	Lingue e culture moderne	
	L-12	Mediazione linguistica	
	L-18	Scienze dell'economia e della gestione aziendale	
	L-19	Scienze dell'educazione e della formazione	
	L-20	Scienze della comunicazione	
	L-24	Scienze e tecniche psicologiche	
	L-3	Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	
	L-36	Scienze politiche e delle relazioni internazionali	

	L-40	Sociologia	
Professionalizzanti (P)	LP-01	Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio	
	LP-02	Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali	
	LP-03	Professioni tecniche industriali e dell'informazione	

Al gruppo Professionalizzanti (P) afferiscono altresì i corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale, di cui all'articolo 8, comma 2, indipendentemente dalla Classe di laurea nella quale sono stati attivati.

### CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE	Modalità di erogazione
Medico – Sanitaria (A) Numerosità max = 50	LM/SNT1	Scienze infermieristiche e ostetriche	
	LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie	
	LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche	
	LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	
Scientifico – Tecnologica (B1)	LM-17	Fisica	
	LM-18	Informatica	
	LM 10	Conservazione dei beni architettonici e ambientali	
	LM-11	Scienze per la conservazione dei beni culturali	
	LM-40	Matematica	
	LM-44	Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	
	LM-54	Scienze chimiche	
	LM-58	Scienze dell'universo	
	LM-60	Scienze della natura	
	LM-61	Scienze della nutrizione umana	
	LM-66	Sicurezza informatica	
	LM-69	Scienze e tecnologie agrarie	
	LM-7	Biotecnologie agrarie	
	LM-70	Scienze e tecnologie alimentari	
	LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale	
	LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali	
	LM-74	Scienze e tecnologie geologiche	
	LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	
	LM-79	Scienze geofisiche	
	LM-8	Biotecnologie industriali	
	LM-82	Scienze statistiche	
	LM-83	Scienze statistiche attuariali e finanziarie	
	LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali	
	LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	
	LM-91	Tecniche e metodi per la società dell'informazione	
	LM-72	Scienze e tecnologie della navigazione	
	LM Sc. Mat.	Ingegneria dei materiali	
LM Data	Data science		
LM-53	Ingegneria dei materiali		
Scientifico – Tecnologica (B2)	LM-12	Design	
	LM-20	Ingegneria aerospaziale e astronautica	
	LM-21	Ingegneria biomedica	
	LM-22	Ingegneria chimica	

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE	Modalità di erogazione
	LM-23	Ingegneria civile	
	LM-24	Ingegneria dei sistemi edilizi	
	LM-25	Ingegneria dell'automazione	
	LM-26	Ingegneria della sicurezza	
	LM-27	Ingegneria delle telecomunicazioni	
	LM-28	Ingegneria elettrica	
	LM-29	Ingegneria elettronica	
	LM-3	Architettura del paesaggio	
	LM-30	Ingegneria energetica e nucleare	
	LM-31	Ingegneria gestionale	
	LM-32	Ingegneria informatica	
	LM-33	Ingegneria meccanica	
	LM-34	Ingegneria navale	
	LM-35	Ingegneria per l'ambiente e il territorio	
	LM-4	Architettura e ingegneria edile-architettura	
	LM-48	Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	
	LM-53	Scienza e ingegneria dei materiali	
	LM-6	Biologia	
	LM-47	Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie	
	LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate	
LM-68	Scienze e tecniche dello sport		
Umanistico-Sociale (C)	LM-1	Antropologia culturale ed etnologia	
	LM-2	Archeologia	
	LM-5	Archivistica e biblioteconomia	
	LM-14	Filologia moderna	
	LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità	
	LM-16	Finanza	
	LM-19	Informazione e sistemi editoriali	
	LM-36	Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia	
	LM-37	Lingue e letterature moderne europee e americane	
	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale	
	LM-39	Linguistica	
	LM-43	Metodologie informatiche per le discipline umanistiche	
	LM-45	Musicologia e beni musicali	
	LM-49	Progettazione e gestione dei sistemi turistici	
	LM-50	Programmazione e gestione dei servizi educativi	
	LM-51	Psicologia	
	LM-52	Relazioni internazionali	
	LM-55	Scienze cognitive	
	LM-56	Scienze dell'economia	
	LM-57	Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua	
LM-59	Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità		
LM-62	Scienze della politica		

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE	Modalità di erogazione
	LM-63	Scienze delle pubbliche amministrazioni	
	LM-64	Scienze delle religioni	
	LM-65	Scienze dello spettacolo e produzione multimediale	
	LM-76	Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	
	LM-77	Scienze economico-aziendali	
	LM-78	Scienze filosofiche	
	LM-80	Scienze geografiche	
	LM-81	Scienze per la cooperazione allo sviluppo	
	LM-84	Scienze storiche	
	LM-85	Scienze pedagogiche	
	LM-87	Servizio sociale e politiche sociali	
	LM-88	Sociologia e ricerca sociale	
	LM-89	Storia dell'arte	
	LM-90	Studi europei	
	LM-92	Teorie della comunicazione	
	LM-93	Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education	
	LM-94	Traduzione specialistica e interpretariato	
	LM-DS	Scienze della difesa e della sicurezza	
	LM/GASTR	Scienze economiche e sociali della gastronomia	
	LM/SC-GIU	Scienze giuridiche	

### CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE	Modalità di erogazione
Medico-Sanitaria (A)	LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria	
	LM-41	Medicina e chirurgia	
	LM-42	Medicina veterinaria	
Scientifico Tecnologica (B)	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali	
	LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)	
	LM-13	Farmacia e farmacia industriale	
Umanistico – Sociale (C)	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria	
	LMG/01	Giurisprudenza	

## ALLEGATO E – INDICATORI DI VALUTAZIONE PERIODICA DI SEDE E DI CORSO

Secondo quanto previsto dal d.lgs 19/2012 si riportano di seguito gli indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la valutazione e l'accreditamento periodico con riferimento agli ambiti di cui all'allegato C. Tali indicatori possono essere aggiornati con provvedimento ministeriale su proposta dell'ANVUR. L'associazione degli indicatori può essere ulteriormente dettagliata, anche con riferimento a specifici punti di attenzione, con le Linee Guida ANVUR per l'accreditamento periodico dei corsi e delle sedi.

AMBITI DI CUI ALL'ALLEGATO C	INDICATORI
<b>A. STRATEGIA PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coerenza e integrazione della pianificazione strategica con il piano della performance</li> <li>• Disponibilità di un sistema di monitoraggio della pianificazione e dei risultati conseguiti supportato dalla presenza di un sistema strutturato di indicatori per la misurazione della performance</li> <li>• Periodicità ed efficacia del riesame del sistema di organizzazione e di assicurazione della qualità</li> <li>• Disponibilità e grado di copertura del sistema di controllo di gestione</li> <li>• Presenza di misure concrete finalizzate a valorizzare la rappresentanza studentesca ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera i) della Legge 240/2010</li> </ul>
<b>B. GESTIONE DELLE RISORSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valore e andamento degli indicatori ministeriali (Spese di personale, indebitamento, sostenibilità economico finanziaria)</li> <li>• Percentuale dei Professori di I e II fascia reclutati nel triennio precedente e non precedentemente compresi nei ruoli dell'Ateneo, sul totale dei professori reclutati;</li> <li>• Adeguatezza e consistenza dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale (numero di ore di formazione per tipologia di attività formativa rapportate ai diversi ruoli) del personale Docente, con particolare riferimento a qualità e innovazione della didattica (es. metodi di insegnamento e di assessment, didattica a distanza)</li> <li>• Adeguatezza e consistenza dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale (numero di ore di formazione per tipologia di attività formativa rapportate al numero dei dipendenti) del personale Tecnico Amministrativo, con particolare riferimento a qualità, controllo di gestione, organizzazione per processi, competenze trasversali</li> <li>• Spazi (Mq) disponibili per attività didattiche e di ricerca in rapporto rispettivamente agli studenti iscritti entro 1 anno oltre la durata normale dei corsi e ai docenti di ruolo dell'Ateneo;</li> </ul>
<b>C. PROCESSI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grado di efficacia delle azioni di miglioramento del Sistema AQ implementate annualmente dal Presidio di Assicurazione della Qualità</li> <li>• Periodicità del Riesame Ciclico dei Corsi di Studio e della Ricerca e della Terza Missione da parte dei Dipartimenti</li> <li>• Numero di Audizioni dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti svolte annualmente dal NUV in rapporto ai corsi attivi e ai Dipartimenti esistenti</li> <li>• Percentuale di copertura degli insegnamenti per i quali è stata effettuata la rilevazione delle opinioni studenti</li> <li>• Grado di efficacia delle azioni di miglioramento implementate dai Corsi di Studio a valle della compilazione della SMA</li> </ul>
<b>D. QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentuale di laureati (L; LM; LMCU), rispettivamente entro la durata normale e entro un anno oltre la durata normale del corso</li> <li>• Percentuale dei CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire</li> <li>• Percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa classe di laurea avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno</li> <li>• Percentuale di ore di docenza erogata da docenti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata</li> <li>• Proporzioni di CFU conseguiti all'estero dagli studenti (ivi inclusi quelli acquisiti durante periodi di "mobilità virtuale")</li> <li>• Percentuale dei laureandi complessivamente soddisfatti del corso di studio;</li> <li>• Percentuale di Laureati occupati a uno e tre anni dal Titolo (LM; LMCU) (distinti per area medico-sanitaria, area scientifico-tecnologica e area umanistico-sociale).</li> <li>• Percentuale dei docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati.</li> </ul>
<b>E. QUALITÀ DELLA RICERCA E DELLA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percentuale di prodotti appartenenti alle prime due fasce di valutazione VQR</li> </ul>

<b>AMBITI DI CUI ALL'ALLEGATO C</b>	<b>INDICATORI</b>
<b>TERZA MISSIONE/ IMPATTO SOCIALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• percentuale di casi studio di terza missione appartenenti alle prime due fasce di valutazione VQR</li> <li>• Percentuale di Aree scientifico disciplinari con valutazione VQR superiore al valore mediano nazionale</li> <li>• Sbocchi occupazionali dei dottori di ricerca</li> <li>• Iscritti al primo anno di Corsi di dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso in altro Ateneo;</li> <li>• Percentuale di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero;</li> <li>• Numero di spin off universitari e di brevetti registrati e approvati presso sedi nazionali ed europee rispetto ai docenti di ruolo dell'Ateneo</li> <li>• Numero di attività di terza missione rispetto ai docenti di ruolo dell'Ateneo</li> <li>• Proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi rispetto ai docenti di ruolo dell'Ateneo</li> </ul>

Coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali della Programmazione triennale (attualmente DM 289/2021), saranno altresì utilizzati gli indicatori scelti da ogni ateneo con riferimento agli obiettivi della programmazione triennale.